



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
realistica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18

Codice Fiscale 80063390373

Via Galliera, 74 - 40121 Bologna tel. 051/248407 - fax 051/243588
www.ic18bo.it



CAPITOLATO SPECIALE – FORNITURA ASSISTENZA INFORMATICA

Art.1

La fornitura di assistenza informatica è relativa ai Computer degli uffici di segreteria e a quelli dei laboratori multimediali, eventuali malfunzionamenti di hardware e software compreso Lim e sito della scuola, costo massimo dell'assistenza annuale €3.000,00.(tremilaeuro).

Art.2

Il fornitore si impegna a fornire, in relazione ai pc degli uffici di segreteria e strumenti informatici della scuola, un'adeguata assistenza specifica che presuppone una approfondita conoscenza delle necessità e dei programmi in uso della Scuola. A titolo esemplificativo si indicano i programmi Sissi, Sidi , Mediasoft e Nuvola.

Art.3

Il pagamento potrà avvenire, previa presentazione di fattura commerciale, in due tempi, la stessa fattura indicherà gli interventi già eseguiti e comprovati da nota rilasciata dal fornitore alla Scuola e da quest'ultima controfirmata.

Il convenuto ammontare delle fatture verrà pagato entro un termine di 30 (trenta) giorni a partire dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della fattura medesima.

Art.4

Il fornitore dovrà garantire che l'intervento di manutenzione verrà effettuato, con continuità, da un solo tecnico qualificato, il cui curriculum dovrà essere inviato alla scuola.

Art.5

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'ordine effettuato, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Amministrazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, e successive modifiche, in materia di riservatezza.

Art.6

L'Amministrazione ha diritto a recedere dal contratto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente assunte, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione scolastica.

In caso di recesso dell'Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

Art.7

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'esecuzione delle norme contenute nel presente capitolato speciale sarà competente il Foro di Bologna.

Bologna,

IL FORNITORE